



REPUBBLICA ITALIANA 123/2025

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Massimo LASALVIA	Presidente
Fabio Gaetano GALEFFI	Consigliere
Natale LONGO	Consigliere
Donatella SCANDURRA	Consigliere relatore
Stefania PETRUCCI	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia pensionistica, iscritto al n. **61387** del registro di segreteria, promosso da:

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS (c.f. 80078750587), con sede in via Ciriaco De Mita, n. 21 - Roma, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli Avvocati Lidia Carcavallo (c.f. CRCLDI68C66F839U pec: avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it), Antonella Patteri (c.f. PTTNNL60E49D665K pec: avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), Giuseppina Giannico (c.f. GNNGPP70B57D883T pec: avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it), Antonietta Coretti (c.f. CRTNNT58D53L117B); pec:

avv.antonieta.coretti@postacert.inps.gov.it), Sergio Preden (c.f. PRDSRG72L16H501O pec: avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it) e con gli stessi elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto in Roma, via Cesare Beccaria 29, come da procura allegata all'atto di appello – *appellante*;

nei confronti di

omissis (c.f. *omissis*), rappresentato e difeso nel giudizio di primo grado dall'avv. Francesco Cardo (c.f. CRDFNC79E31C632P; pec avvfrancescocardo@pec.ordineavvocatichieti.it) – *appellato non costituito*;

per l'annullamento

della sentenza della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Abruzzo n. 4/2023, depositata il 03.02.2023;

VISTO l'atto di appello;

VISTI gli ulteriori atti e documenti di causa;

UDITI, all'udienza del 3 luglio 2025, con l'assistenza del Segretario, Dott.ssa Serena Scippa, il Cons. relatore Donatella Scandurra e l'Avv. Giuseppina Giannico per l'Inps; non costituito *omissis*;

Svolgimento del processo

I. Con la sentenza gravata la Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo accoglieva il ricorso proposto da *omissis*, Ufficiale dei Carabinieri in congedo, proveniente dal ruolo sottufficiali, transitato nel ruolo straordinario ad esaurimento degli ufficiali con decorrenza 31 dicembre 2017 e infine posto in congedo per raggiunti limiti di età dal 16 novembre 2020.

Il primo Giudice dichiarava il diritto del ricorrente, titolare di pensione diretta ordinaria di anzianità, calcolata con il sistema retributivo, in possesso di oltre 18 anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, al ricalcolo e

alla riliquidazione del trattamento pensionistico percepito, mediante applicazione dei coefficienti dettati per i sottufficiali, oltre alla corresponsione degli arretrati e accessori come per legge.

In base all'art. 54, comma ottavo, del d.P.R. n. 1092 del 1973, secondo cui *"in ogni caso la pensione spettante non può essere minore di quella che il militare avrebbe conseguito nel grado inferiore, in base agli anni di servizio utile maturati alla data di cessazione dal servizio"*, la decisione accertava il diritto del omissis alla riliquidazione del trattamento pensionistico con applicazione sulla base del 44% della percentuale di aumento del 3,60% dal ventunesimo anno fino al 31 dicembre 1997 e poi del 2% dal 1 gennaio 1998 fino alla cessazione del servizio.

II. Avverso la sentenza di primo grado, proponeva appello l'Inps, sostenendo che l'aliquota di rendimento da applicare alla retribuzione pensionabile è quella riferita alla categoria di inquadramento al momento della cessazione dal servizio.

L'Istituto, pertanto, riteneva che nel caso di specie la pensione doveva essere liquidata tenendo conto del coefficiente destinato agli ufficiali.

Con un primo motivo di appello, l'Inps deduceva *"Violazione degli articoli 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 ed 1, comma 707, della legge 23 dicembre 2014, n. 190"*, assumendo che nella fattispecie, non sussistevano i presupposti per l'applicazione della clausola di salvaguardia prevista dall'art. 54, comma ottavo, del d.P.R. n. 1092/1973.

Lo stesso Inps sosteneva che dal combinato disposto del settimo e dell'ottavo comma del richiamato art. 54, si evince che le pensioni dei militari sono soggette ad un duplice limite: uno incidente sull'importo minimo, l'altro su quello massimo. Se, in virtù del comma 8, la pensione non può essere, nel

minimo, inferiore a quella astrattamente conseguibile nel grado inferiore, è altrettanto vero che, giusta quanto previsto dal comma 7, quella stessa pensione non potrà comunque, nel massimo, superare l'80% della retribuzione pensionabile di riferimento.

L'Istituto osservava, quindi, che per i trattamenti da liquidarsi dal 1° gennaio 2012, quale quello in esame, con l'introduzione di un nuovo sistema di calcolo, previsto dall'art. 1, comma 707, della legge n. 190/2014 (c.d. doppio calcolo), il tetto dell'80% massimo non è più operativo, al fine di evitare effetti aberranti di una diversa interpretazione, che porterebbero ad importo di pensione finanche più elevato della retribuzione pensionabile, e che vanno applicati i coefficienti propri della categoria di appartenenza.

Con un secondo motivo di appello, l'Inps lamentava il vizio di *"Motivazione omessa o comunque insufficiente e contraddittoria"*, in quanto il primo Giudice si sarebbe affidato a calcoli valevoli per un *"analogo giudizio"*, non applicabili al caso di specie.

In conclusione, chiedeva l'accoglimento dell'appello.

III. Con ulteriore memoria l'Inps insisteva per l'accoglimento dell'appello, segnalando la più recente giurisprudenza in grado di appello favorevole all'Istituto.

IV. L'appellato, regolarmente evocato in giudizio, non si costituiva.

V. All'udienza del 3 luglio 2025, l'Inps con articolate argomentazioni, ribadiva le conclusioni in atti. La causa veniva, quindi, trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

In limine litis, va dichiarata la contumacia dell'appellato, regolarmente evocato in giudizio, siccome non costituito.

La questione all'esame attiene all'individuazione delle aliquote di rendimento da applicare, ai sensi dell'art. 54 del d.P.R. n. 1092 del 1973, al militare, la cui pensione sia stata liquidata con il sistema interamente retributivo, avendo maturato alla data del 31.12.1995 un servizio superiore ad anni 18 e che, prima della cessazione dall'impiego, sia transitato dal ruolo dei sottufficiali a quello degli ufficiali, in relazione alla clausola di salvaguardia prevista dal comma 8 della suddetta disposizione normativa.

In sede di liquidazione della pensione, l'Inps ha applicato nel caso di specie le aliquote di rendimento stabilite dall'art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 per gli ufficiali con l'incremento costante dell'1,8% per ogni anno successivo al ventesimo.

Il *omissis* ha contestato detti criteri di calcolo del trattamento e, in particolare, la misura dei coefficienti di rendimento applicati alla retribuzione pensionabile, ritenendo dovuta, dal ventesimo anno di servizio in poi, non già l'aliquota di rendimento dell'1,8% annuo, corrispondente alla categoria nella quale egli era inquadrato alla data di cessazione del servizio (ossia quella degli ufficiali), bensì l'aliquota del 3,6 % annuo, prevista per i sottufficiali dal sesto comma dell'art. 54 del d.P.R. n. 1092 del 1973.

La sentenza di primo grado ha accolto il ricorso del militare ed ha accertato il diritto del *omissis* alla riliquidazione del trattamento pensionistico mediante utilizzo dei coefficienti dettati per i sottufficiali, applicando sul 44% della base pensionabile, la percentuale di aumento del 3,60% dal ventunesimo anno fino al 31 dicembre 1997 e, poi, del 2% dal 1° gennaio 1998 fino alla cessazione del servizio (pag. 13).

Avverso la predetta decisione ha proposto appello l'Inps, ritenendo che l'aliquota di rendimento da applicare alla retribuzione pensionabile sia quella

riferita alla categoria di inquadramento al momento della cessazione dal servizio.

Il gravame è meritevole di accoglimento.

Ai fini della liquidazione del trattamento di pensione con il sistema retributivo, il dato di partenza è costituito dalla base pensionabile al momento della cessazione, che, nella specie, è quella propria del ruolo degli ufficiali, in cui lo stesso appellante è transitato.

Contrariamente a quanto affermato dal primo Giudice, la pensione nel caso di specie andava, dunque, liquidata tenendo conto del coefficiente destinato agli ufficiali.

Sulla base di una interpretazione sistematica della normativa in materia, è di tutta evidenza che le varie disposizioni, che si sono succedute nel tempo, sono volte ad evitare, specie nel passaggio da un sistema di calcolo ad un altro, che si realizzi un incremento ingiustificato del trattamento pensionistico.

L'aliquota annua del 3,60%, applicabile ai collocamenti in quiescenza prima dei previsti limiti di età, persegue una finalità eminentemente perequativa nei confronti dei sottoufficiali che, essendo collocati in quiescenza prima del limite massimo di età, non riescano a conseguire la pensione massima.

Nel caso di specie, il militare è stato collocato in pensione per limiti di età, sicché anche per questo motivo non può trovare applicazione l'aliquota del 3,60%.

Al di fuori di tali ipotesi, tenuto, altresì, conto delle finalità di contenimento della spesa pubblica, che hanno caratterizzato tutti i più recenti interventi normativi in materia, si deve ritenere che l'aliquota applicabile ai

sottoufficiali transitati nei ruoli degli ufficiali, sia quella riferita alla categoria di inquadramento al momento della cessazione dal servizio, per cui, a fronte di una base pensionabile calcolata sulla retribuzione maturata alla data di cessazione dal servizio, ovverosia quella di ufficiale, devono essere applicate le corrispondenti aliquote previste per gli ufficiali e non già quelle più alte previste per i sottufficiali, correlate ad una più modesta base pensionabile.

Né si può ritenere che in tali fattispecie si possa realizzare una applicazione combinata dei coefficienti previsti dal legislatore per le differenti carriere degli ufficiali e dei sottufficiali, prendendo a riferimento ora la base pensionabile degli uni, ora le aliquote degli altri.

Invero, nel caso di specie non può neanche trovare applicazione la clausola di salvaguardia, prevista dall'art. 54, comma ottavo, del d.P.R. n. 1092/1973, secondo cui *"In ogni caso la pensione spettante non può essere minore di quella che il militare avrebbe conseguito nel grado inferiore, in base agli anni di servizio utile maturati alla data di cessazione dal servizio"*, in quanto l'importo della pensione, di cui verrebbe a beneficiare l'interessato sarebbe quasi pari all'ultima retribuzione percepita.

Dai conteggi depositati in primo grado l'Inps rileva l'impiego di un coefficiente di rendimento complessivo poco inferiore al 94% (nel dettaglio: 33,63% sino al 31 dicembre 1992; 11,84% dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1997; 48,44% dal 1° gennaio 1998 alla cessazione, pari a 93.91%), siccome non contestato.

Ritiene, in definitiva, il Collegio che l'atto di appello dell'Inps debba essere accolto anche in relazione al secondo motivo di gravame, in quanto i conteggi prodotti dinanzi ad altra Sezione della Corte da altra sede dell'Inps in un analogo giudizio, non sono valutabili nel caso di specie.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di difesa per entrambi i gradi di giudizio nei confronti dell'Inps e della parte non costituita. Nulla per le spese di giudizio, in relazione alla gratuità delle cause previdenziali.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando, dichiara la contumacia di *omissis*; accoglie l'appello promosso dall'**INPS** iscritto al **n. 61387** e, per l'effetto, annulla la sentenza impugnata nei termini di cui in motivazione.

Spese compensate. Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, all'esito della camera di consiglio del 3 luglio 2025.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

f.to Donatella Scandurra

IL PRESIDENTE

f.to Massimo Lasalvia

Depositata in Segreteria il 01/08/2025

PER IL DIRIGENTE

Il Funzionario Preposto

f.to Maria Vittoria Zotta